

QUESITI

A seguito dell'ASR n. 59, chiedo chi deve frequentare il corso per Datore di Lavoro nei seguenti casi riguardanti le società di Capitali:

1. il Consiglio di amministrazione, pur esistendo un Presidente del Consiglio di Amministrazione ed un Amministratore Delegato, non ha dato formalmente ad una di queste figure la nomina di Datore di Lavoro, e non ha delegato le funzioni delegabili ad un Delegato del Datore di Lavoro
2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato hanno ricevuto dal Consiglio di Amministrazione la nomina a Datore di Lavoro, ma non hanno delegato le funzioni delegabili ad un Delegato del Datore di Lavoro
3. il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato hanno ricevuto dal Consiglio di Amministrazione la nomina a Datore di Lavoro, ed hanno delegato le funzioni delegabili ad un Delegato del Datore di Lavoro

RISPOSTE

[Avv. Francesca Masso](#)

Con riferimento al quesito in ordine alla formazione del Datore di Lavoro previsto dal nuovo ASR si stanno profilando diversi dubbi applicativi e che riguardano, in particolare, la figura del Delegato ex art. 16 D. Lgs. 81/08.

Quanto al Datore di Lavoro e alle situazioni prospettate, si formulano di seguito prime sintetiche risposte rinviando a eventuali chiarimenti ufficiali.

Caso 1: Presenza di un Consiglio di Amministrazione all'interno del quale, pur esistendo un Presidente ed un Amministratore Delegato, non è stato formalmente individuato il Datore di Lavoro (fermo restando che la funzione di Datore di Lavoro è governata dal principio di effettività e prescinde da investiture formali) e sempre il CDA non ha delegato le funzioni delegabili ad un Delegato del Datore di Lavoro.

In questo caso, non conoscendo i singoli poteri conferiti e quindi non potendo svolgere alcuna valutazione in ordine alla possibile esistenza di un Datore di Lavoro individuabile secondo l'art. 299 D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro potrebbe essere individuato in tutto il CDA con la conseguenza che il corso di formazione dovrebbe essere svolto da tutti i componenti del CDA.

Caso 2: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato hanno ricevuto dal Consiglio di Amministrazione la nomina a Datore di Lavoro, ma non hanno delegato le funzioni delegabili ad un Delegato del Datore di Lavoro. Fermo restando sempre il principio di effettività (l'individuazione del Datore di Lavoro non deve essere solo formale, ma deve corrispondere ai poteri esercitati e non vi deve essere ingerenza del CdA) il Corso di Formazione per Datore di Lavoro deve essere svolto dal soggetto individuato.

Caso 3: Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato hanno ricevuto dal Consiglio di Amministrazione la nomina a Datore di Lavoro, ed hanno delegato le funzioni delegabili ad un Delegato del Datore di Lavoro. Il Presidente del CdA o l'Amministratore Delegato (sempre fermo il principio di effettività di cui sopra) restano "Datore di Lavoro" (anche perché non tutti gli obblighi possono essere delegati) e devono partecipare al corso previsto.